



**C.R.O.I.L.**

CONSULTA REGIONALE ORDINI INGEGNERI LOMBARDIA

Bergamo - Brescia - Como - Cremona - Lecco - Lodi - Mantova - Milano - Monza e Brianza - Pavia - Sondrio - Varese

Brescia, 5 dicembre 2013

Spett.  
CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI  
Via IV Novembre, 114  
00187 ROMA

e p.c.

Agli  
ORDINI DEGLI INGEGNERI D'ITALIA  
Loro Sedi

Oggetto: Richiesta di chiarimenti inerenti il "Parere di congruità" delle parcelle da parte degli Ordini professionali

Le modifiche normative introdotte da

- Legge 24.03.2012 n. 27 (conversione del D.L. 24.01.2012 n. 1)
- D.M. 20.07.2012 n. 140

riguardanti l'abolizione delle tariffe professionali e l'introduzione dei parametri giudiziali, hanno messo in difficoltà le Commissioni Parcelle e i Consigli degli Ordini provinciali che, nella prassi operativa, lamentano incertezze interpretative per la valutazione dei compensi professionali.

La Commissione Tariffa della C.R.O.I.L. sta quindi predisponendo uno schema di "Procedura per il rilascio del parere di congruità delle Parcelle Professionali" da sottoporre agli Ordini provinciali lombardi per uniformare i criteri di valutazione delle parcelle a livello territoriale, in riferimento alla normativa e alle Circolari CNI n. 52 del 10.04.2012 e n. 139 del 26.10.2012.

Nei punti seguenti sono esposte sia le **interpretazioni** emerse durante i lavori della Commissione Tariffa C.R.O.I.L., per le quali si chiede **conferma**, sia le **domande** alle quali si chiede **risposta** da codesto Spett.le C.N.I.

## 1) TERMINOLOGIA

Nelle procedure dei vari Ordini, l'atto finale viene definito in modi diversi: liquidazione, taratura, opinamento, vidimazione, revisione.

Ci sembra corretto uniformare e chiarire quale sia quello da adottare, in riferimento non solo al termine in sé ma ai suoi contenuti.

La normativa utilizza il termine "*parere*":

- art. 5 Legge 24.06.1923 n. 1395

*"... Gli iscritti nell'Albo eleggono il proprio Consiglio dell'Ordine, che esercita le seguenti attribuzioni:*

*1).....*

*2).....*

*3) Dà, a richiesta, **parere** sulle controversie professionali e sulla liquidazione di onorari e spese*

*4) Vigila alla tutela dell'esercizio professionale e alla conservazione del decoro dell'Ordine, reprimendo gli abusi e le mancanze di cui gli iscritti si rendessero colpevoli nell'esercizio della professione ..."*

- art. 2233 del Codice Civile

“... 1. Il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice, sentito il **parere** dell'associazione professionale (leggasi Ordine professionale) a cui il professionista appartiene.

2. In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione ...”

- art. 636 del Codice di Procedura Civile

“... Nei casi previsti nei nn. 2 e 3 dell'articolo 633 (leggasi ingiunzione di pagamento), la domanda deve essere accompagnata dalla parcella delle spese e prestazioni, munita della sottoscrizione del ricorrente e corredata dal **parere** della competente associazione professionale (leggasi Ordine professionale).

Ci pare quindi corretto ritenere che il documento finale risultante dal confronto tra le **prestazioni** effettivamente eseguite e l'importo del **compenso** professionale esposto sia definito come “**PARERE DI CONGRUITÀ**”.

## 2) DIFETTO DI ACCORDO TRA LE PARTI

Si ritiene che la frase dell'art. 1 comma 1 del D.M. 140/2012 “... in difetto di accordo tra le parti in ordine allo stesso compenso ...” non si riferisca solo a mancanza del disciplinare sottoscritto, ma anche a **successivo disaccordo** tra committente e professionista tra quanto concordato e quanto effettivamente eseguito.

## 3) OBBLIGATORIETA' DEL PARERE DI CONGRUITÀ DELL'ORDINE

Si chiede se, in presenza di compenso definito ai sensi della legge dell'Art. 2233 del codice civile attraverso disciplinare sottoscritto tra le parti e successivo disaccordo sulla sua applicazione, il professionista possa presentarsi direttamente davanti all'organo di giudizio (Giudice) o se, obbligatoriamente, debba acquisire preliminarmente il parere di congruità dell'Ordine.

## 4) APPLICABILITÀ DEI PARAMETRI GIUDIZIALI

Alcuni Ordini pongono la domanda “*I parametri giudiziari del D.M. 140/2012 sono utilizzabili anche dagli Ordini o sono invece riservati ai giudici nei procedimenti giudiziari?*”

Riteniamo che la risposta sia affermativa sulla prima ipotesi, considerando che la valutazione preliminare degli Ordini, anticipa di fatto la verifica rispetto ai parametri che sarebbero poi utilizzati dal giudice o dal suo CTU nella successiva fase giudiziaria, collocandosi in una rapporto di sinergie tra istituzioni che dipendono dallo stesso Ministero.

In questa ipotesi, infatti, l'applicazione dei parametri giudiziari da parte delle commissioni territoriali indirizzerebbe, fin da subito, il lavoro dei giudici chiamati alla valutazione dell'attività professionale in sede di procedimento giudiziario.

Si chiede però se tutto quanto previsto dal D.M. 140/2012 (Capo I art. 1, Capo V artt. 33÷39, Capo VII artt. 41÷42) sia applicabile ai criteri di valutazione delle parcella da parte degli Ordini.

In particolare, si chiede se oltre agli elementi delle tavole

- Z-1 “Categorie delle opere e parametro del grado di complessità”
- Z-2 “Prestazioni e parametro (Q) di incidenza”

l'Ordine possa utilizzare anche quanto previsto dagli

- a) art. 1 comma 4 (aumento fino al doppio per incarico collegiale)
- b) art. 36 comma 2 (aumento/diminuzione fino al 60% per natura dell'opera, pregio delle prestazioni, urgenza)

oppure se tali valutazioni siano riservate al giudice, specie per quanto al punto b).

## 5) PRESTAZIONI NON PREVISTE NELLE TAVOLE DEL D.M. 140/2012

Si chiede come comportarsi rispetto alle prestazioni non previste nel D.M. 140/2012 (ad esempio la progettazione integrale coordinata o le varianti).

Riteniamo che occorra riferirsi a specifiche Delibere dei Consigli degli Ordini provinciali (da considerarsi quali usi e consuetudini) comprese quelle per la definizione dei valori di riferimento dei compensi orari del professionista, dell'aiuto laureato iscritto e di concetto.

## 6) PROCEDURA PER L'EMISSIONE DEL PARERE DI CONGRUITÀ

In attesa di chiarimenti da parte del CNI rispetto ai punti precedenti, riteniamo che l'Ordine, in prima istanza, debba verificare:

- la rispondenza della prestazione a quanto convenuto e definito nel Disciplinare
- la completezza della prestazione per il tipo di opera in oggetto (desumibile dagli elaborati progettuali e/o dai documenti depositati), in riferimento ai dispositivi di legge e agli eventuali mansionari allegati al Disciplinare.

A completo esaurimento di questa prima fase contenutistica, l'Ordine passa ad esaminarne gli elementi economici.

La valutazione del compenso per la prestazione eseguita e di cui viene richiesto il parere di congruità viene attuata con specifico riferimento a quanto previsto dal D.M. 140/2012 nonché alla sentenza della Corte Costituzionale Civile a sezioni unite n.17.406 del 12.10.2012, e cioè

- alle tariffe professionali (Legge 143/1949 e D.M. 04.04.2001) per le prestazioni concluse prima del 24.01.2012
- ai parametri giudiziali (D.M.140/2012) per le prestazioni concluse dopo il 24.01.2012
- agli usi e consuetudini in essere presso l'Ordine
- all'equità del compenso se esposto a discrezione e/o a vacanza.

apportando le dovute correzioni sulla base dei riscontri effettuati sulla completezza della prestazione eseguita.

Si chiede conferma della correttezza della presente procedura

## 7) CONTENUTO ECONOMICO DEL DISCIPLINARE ED EQUO COMPENSO

Il problema cardine, che si pongono gli Ordini in merito alla verifica del valore economico delle parcelle, ruota intorno a queste domande:

- Come comportarsi in caso di Disciplinare con accordo economico già concordato tra le parti a seguito di libera trattativa con criteri diversi da quelli consolidati e non esplicitamente verificabili nell'accordo stesso?
- In presenza di Disciplinare, per l'emissione del parere di congruità, l'Ordine deve entrare nel merito dell'accordo economico tra le parti o deve totalmente ignorarlo procedendo ad una propria valutazione autonoma secondo i criteri di cui ai punti precedenti?
- Nel primo caso, qual è il valore economico ritenibile equo? In un mercato liberalizzato delle professioni, qual' è lo sconto massimo accettabile dall'Ordine rispetto a parametri noti (oltre il quale si configurerebbe un'evidente offerta anomala anche con riferimento all'art.2233 C.C. già citato)?

A nostro avviso la mansione affidata agli Ordini professionali dal legislatore non può esplicitarsi solo attraverso la presa d'atto e l'avallo di ciò che è stabilito nel Disciplinare d'incarico tra le parti, ma proprio per la "*tutela dell'esercizio professionale e la conservazione del decoro dell'Ordine ...*", deve entrare criticamente nel merito della prestazione svolta e del relativo equo compenso verificando quanto pattuito rispetto a criteri oggettivi e consolidati quali i nuovi parametri se applicabili o gli usi e consuetudini desumibili dalle delibere degli ordini.

La nostra opinione è che l'atto finale dell'Ordine non possa limitarsi ad esprimere solo un parere sulla completezza della prestazione, ma debba sempre e comunque essere corredato da un parere economico sul valore della prestazione stessa (coerenza e congruità tra prestazione eseguita e suo oggettivo valore economico).

Ci pare che l'Ordine debba esprimersi indipendentemente da ciò che è stato economicamente pattuito, arrivando a formulare il proprio parere anche in alternativa al compenso contrattuale, sia in aumento (tutela del decoro della professione) che in diminuzione (tutela del committente).

## 8) LIQUIDAZIONE GIURISDIZIONALE O PARERE PREVENTIVO

Si chiede se il ruolo dell'Ordine debba limitarsi all'emissione di pareri di congruità su parcelle **già presentate** ai committenti (quindi in caso di dichiarato successivo ricorso all'organo giurisdizionale) o se possa esprimersi anche in

via preventiva, con pareri su parcelle **prima della loro trasmissione** ai committenti, ritenendosi in ogni caso che non vi siano controindicazioni ove ricorra la seconda ipotesi.

#### **9) MANCANZA DI DISCIPLINARE / OFFERTA ECONOMICA E INFRAZIONE ALL'ETICA**

In riferimento all'attività dell'Ordine, come deve essere letto l'art. 1 comma 6"... *L'assenza di prova del preventivo di massima di cui all'articolo 9, comma 4, terzo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, costituisce elemento di valutazione negativa da parte dell'organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso ...*"?

L'eventuale mancanza di preventivo e/o di offerta economica evidenziatasi in sede di valutazione della parcella, costituisce infrazione all'etica e motivo di segnalazione al Consiglio di disciplina?

Del pari, come deve intendersi la mancanza di Disciplinare di incarico?

In attesa di cortese riscontro, si resta a disposizione per i chiarimenti che vi necessitassero.

Cordialità

Il Presidente della CROIL  
(Ing. Marco Belardi)

